

LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO

A cura di Rosanna Acierno

LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO (1)

L'impugnazione della sentenza del giudice di prime cure è ammissibile in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ l'interesse ad impugnare, che sussiste soltanto in capo alla parte soccombente;
- ✓ la legittimazione all'impugnazione che sussiste soltanto nei confronti dei soggetti che hanno assunto la qualità di parte nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata

LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO (2)

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente.

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo.

Dal 4.7.2009, tale termine, che prima era di un anno, è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito).

LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO (3)

Il processo dinanzi alla Commissione tributaria regionale si svolge, in linea generale, secondo lo schema del rito di primo grado.

Pertanto, alla notifica dell'appello seguiranno la costituzione in giudizio delle parti e le eventuali istanze istruttorie.

In particolare, il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

LA PROCEDURA DA ESPERIRE (1)

Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria regionale può essere in tal modo riassunto:

- ✓ notifica dell'atto di appello ai soggetti che hanno acquisito la qualità di parte nel processo di primo grado;
- ✓ entro i successivi trenta giorni, costituzione in giudizio dell'appellante;
- ✓ entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, costituzione in giudizio dell'appellato ed eventuale proposizione dell'appello incidentale;
- ✓ formazione del fascicolo del processo da parte della segreteria della Commissione tributaria regionale;

LA PROCEDURA DA ESPERIRE (2)

- ✓ sottoposizione del fascicolo al presidente della Commissione e assegnazione del ricorso ad una sezione;
- ✓ esame preliminare del ricorso ad opera del presidente di sezione;
- ✓ eventuale produzione di documenti e di memorie illustrative;
- ✓ eventuale riunione di appelli separatamente proposti;
- ✓ trattazione della causa (in camera di consiglio o in pubblica udienza);
- ✓ emanazione della sentenza.

LA PROCEDURA DA ESPERIRE (3)

La fase di trattazione si svolge in maniera analoga al processo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

La segreteria della Commissione tributaria regionale deve comunicare alle parti costituite la data dell'udienza.

L'inosservanza di ciò comporta la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio: quindi, in sede di eventuale ricorso per Cassazione, la Suprema Corte rinvierà la causa nuovamente alla Commissione tributaria regionale.

LA PROCEDURA DA ESPERIRE (4)

Come nel caso del ricorso in primo grado, anche in sede di appello La parti hanno facoltà di depositare atti difensivi entro i termini perentori previsti dall'art. 32 del DLgs. 546/92, quindi è possibile il deposito di:

- ✓ documenti, entro venti giorni liberi prima dell'udienza;
- ✓ memorie illustrative, entro dieci giorni liberi prima dell'udienza;
- ✓ memorie di replica, entro cinque giorni liberi prima dell'udienza in caso di trattazione in camera di consiglio.

LE RICHIESTE SPECIFICHE

L'appellante deve esporre i motivi specifici dell'impugnazione, non essendo consentita una generica richiesta di riforma della sentenza impugnata o un rinvio alle difese approntate in primo grado.

LA RICHIESTA DI PUBBLICA UDIENZA

Anche in appello, la modalità ordinaria di svolgimento del processo è la camera di consiglio.

La trattazione della lite in pubblica udienza deve essere chiesta dalle parti con apposita istanza unitamente all'appello o mediante atto separato.

Anche qualora la parte abbia chiesto la discussione in pubblica udienza in primo grado, essa ha l'onere di riproporre l'istanza in appello.

IL DIVIETO DI *IUS NOVORUM* (1)

Secondo quanto previsto dall'art. 57 del DLgs. 546/92, "*nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio né tantomeno possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio*".

L'appello non è, infatti, un mezzo di impugnazione completamente devolutivo, posto che il giudice di secondo grado non è automaticamente investito dell'intera causa per effetto della proposizione del gravame.

Il nostro sistema processuale è ispirato al principio del doppio grado di giurisdizione.

IL DIVIETO DI *IUS NOVORUM* (2)

Per effetto dell'art. 56 del DLgs. 546/92, "*le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione tributaria provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate*".

La riproposizione delle questioni non accolte ex art. 56 del DLgs. 546/92 postula una riformulazione delle stesse, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti della precedente fase processuale (*ex multis*, Corte Cassazione, sent. 27.3.2003 n. 4625 e 27.9.2007 n. 20352).

LE CONTRODEDUZIONI ALL'APPELLO

Come detto, entro 60 giorni (o entro 6 mesi in caso di mancata notifica della sentenza) la parte soccombente deve notificare l'atto di appello alla controparte.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di appello alla controparte, la parte soccombente deve costituirsi in giudizio dinanzi alla CTR.

Dalla notifica dell'appello, controparte ha 60 giorni per depositare le controdeduzioni in appello alla C.T. Reg. in duplice copia (una per la C.T. Reg. e una per la parte soccombente).

Nello stesso atto depositato può essere proposto appello incidentale per la parte di soccombenza.

L'APPELLO INCIDENTALE

L'appello incidentale nel processo tributario è contemplato dall'art. 54 co. 2 del DLgs. 546/92, il quale stabilisce che nello stesso atto con cui si costituiscono le parti delle diverse dall'appellante può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale secondo le modalità ed i termini previsti per la costituzione in giudizio della parte resistente in primo grado ex art. 23 DLgs. 546/92.

In tal caso l'appellato proporrà appello incidentale al fine di ottenere la modifica di quei punti della sentenza, che disattendono le sue doglianze, o meglio di quegli effetti pregiudizievoli della sentenza stessa.